

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N.7 AUTOVETTURE DA DESTINARE AL PERSONALE DI AS2 SRL E CONTESTUALE RIENTRO DI N.4 AUTOMEZZI AZIENDALI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 Premessa

In esecuzione di quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2023 è indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art.71 del d. lgs. n. 36/2023, nonché dell'art.1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 e s.m.e i., con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'**offerta con il minor prezzo**, ai sensi dell'art.108 del d. lgs. n. 36/2023. La procedura si svolgerà tramite piattaforma telematica denominata: <http://as2srl.acquistitelematici.it> ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023

Art. 2 Amministrazione aggiudicatrice

AS2 S.r.l. Azienda Servizi Strumentali – Via Della Resistenza, n. 4 – 45100 Rovigo (RO). Tel 0425420150; Fax 0425420180; email segreteria@as2srl.it; PEC amministrazione@pec.as2srl.it; sito Internet: www.as2srl.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Emilio Brizzante

Art. 3 Oggetto dell’Appalto

L'appalto consiste nel servizio di noleggio a lungo termine di n. 7 veicoli senza conducente, dei servizi connessi specificati nel presente documento, per le esigenze del personale e del Consiglio di Amministrazione di AS2 srl nonché il rientro di n. 4 autovetture facenti parte dell'attuale flotta aziendale, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti, indicati nell'Allegato 2 al presente Capitolato.

L'appalto è caratterizzato da un unico lotto. CPV 60170000-0.

Tutte le prestazioni inerenti il suddetto servizio di noleggio sono conformi ai Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing e il noleggio dei mezzi di trasporto approvati con D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

Ogni autoveicolo da noleggiare dovrà avere alimentazione benzina/Hybrid con la tipologia contrattuale 48 mesi/60.000 chilometri.

Il Fornitore deve consegnare tutte le auto oggetto del noleggio entro il termine massimo di **90 (novanta) giorni** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del contratto o, ove venga dato l'avvio del contratto in pendenza della stipula, dalla data del verbale di avvio di esecuzione anticipata.

In sede d'offerta l'operatore economico può prevedere un tempo minore per consegnare le autovetture oggetto del presente appalto.

Non è ammessa la consegna frazionata dei veicoli.

Il noleggio ha una durata di 48 mesi decorrente dalla data del verbale di consegna, che verrà redatto, per ciascun veicolo oggetto del noleggio, nel momento in cui AS2 srl provvederà al ritiro dell'auto nella sede indicata dal fornitore nel territorio Regionale, extra regionale ma ad una distanza max di 100 km dalla sede di AS2srl.

AS2 srl si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto, mediante comunicazione scritta inoltrata tramite pec, fatta pervenire alla ditta entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dello stesso, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto (o più favorevoli per AS2 srl), limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

AS2 srl, prima di procedere con l'eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

La suddetta fornitura di auto in noleggio deve intendersi comprensiva della garanzia di buon funzionamento, per il periodo di 48 mesi, decorrenti dalla data di consegna delle autovetture in noleggio.

Tale garanzia deve essere fornita on site dal produttore delle vetture, anche attraverso il centro assistenza specializzato individuato dal predetto produttore.

Il contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli in noleggio;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- pneumatici illimitati estate/inverno (compreso cambio treno di gomme termiche);
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- coperture assicurative indicate nel presente capitolato agli artt.14 e 15, senza franchigia;
- gestione delle sanzioni amministrative.

Il canone mensile di noleggio offerto in sede di gara sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati. L'appaltatore si impegna ad effettuare il noleggio suindicato ed i relativi servizi accessori con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 Importo dell'appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo.

L'importo posto a base d'asta per la fornitura in noleggio di ciascuna autovettura, comprensiva dei servizi di cui all'art. 3, ammonta a € 450,00 mensili al netto dell'IVA, per un totale posto a base di gara per ciascun veicolo e per tutta la durata dell'appalto pari a 48 mesi, di € 21.600,00 per un totale complessivo del servizio pari ad € 151.200, oltre Iva nella misura di legge.

Il servizio di noleggio non prevede la presenza di manodopera presso la sede di AS2srl con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze).

Conseguentemente la stima dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. è pari a € 0 (zero).

Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all'importo a base di gara né offerte parziali o condizionate.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla realizzazione del noleggio e dei relativi servizi accessori a perfetta regola d'arte ed include ogni altra attività stabilita nel contratto e nel presente capitolato speciale d'Appalto.

I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni erogate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono pertanto remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l'adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti all'operatore economico dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.

L'importo del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta formulata dall'operatore economico aggiudicatario in base a calcoli, stime ed indagini di sua convenienza e resta, pertanto, fisso ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l'operatore economico aggiudicatario, di ogni relativo rischio.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà pertanto vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni od aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatti salvi i casi di eccedenze chilometriche che saranno compensate secondo quanto riportato all'art.20 del presente Capitolato.

Art. 5 Normativa di riferimento

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023 nonché tutte le Linee Guida Anac e i Decreti attuativi del medesimo codice;
- Vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- Vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei documenti di gara, nonché in tutta la documentazione ad essi allegata;
- Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- il presente capitolato speciale d'appalto comprensivo dei relativi allegati;
- l'offerta economica con indicazione dei tempi di consegna delle autovetture presentata dall'operatore economico aggiudicatario.
- L'offerta economica relativa alla quotazione dei mezzi da rientrare.
- Tutte le Polizze richieste nel presente Capitolato agli artt. 14 e 15.

Art. 7 Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula del contratto

AS2 srl, sulla base di quanto previsto all'art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n.36 del 2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. In tale eventualità, dalla data del verbale di avvio, decorreranno i termini per la consegna degli autoveicoli di cui al precedente articolo 3.

Qualora sia stato dato l'avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Art.8 - Caratteristiche dei veicoli

I sette veicoli da fornire dovranno avere le caratteristiche tecniche e gli allestimenti obbligatori indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Nell'Allegato 1, è riportata l'autovettura FIAT PANDA 1.0 HYBRID 70 CV con alimentazione Mild Hybrid Benzina e motore 1.0 HYBRID 70 CV modello a cui attenersi esclusivamente per presentare l'offerta.

In base a quanto riportato al paragrafo 6.2.1 dei "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing e il noleggio dei mezzi di trasporto*" approvati con D.M. 8 maggio 2012, **i livelli massimi di emissioni di inquinanti degli autoveicoli offerti** devono essere conformi a quelli stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I al Regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell'immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell'immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell'Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.

In base a quanto riportato al paragrafo 6.2.2 dei "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing e il noleggio dei mezzi di trasporto*" approvati con D.M. 8 maggio 2012, **le emissioni di CO₂ dei veicoli offerti non devono essere superiori a 130 g/Km NEDC.**

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

AS2srl sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per AS2 srl, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a **100 km**, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

I veicoli dovranno essere dotati:

- della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
- di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale;
- di cassetta di pronto soccorso (Allegato B del D. lgs 81/2008);
- di un giubbotto fluorescente;
- di tutte le restanti dotazioni previste dal Codice della Strada.

Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

- le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
- il manuale d'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;

- l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
- due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
- le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo, dovrà inoltre consegnare alla Società AS2srl il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

Art. 9 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

I veicoli verranno ritirati dal personale di AS2 srl nella sede comunicata dal Fornitore, la quale dovrà essere in un raggio chilometrico non superiore ai 100 km dalla sede di AS2 srl. La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo all'orario concordato tra Stazione Appaltante e Fornitore.

Non è ammessa la consegna frazionata dei veicoli.

Il Fornitore dovrà inviare una comunicazione a AS2 srl nella quale indicherà la data effettiva per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede di AS2 srl, ove avverrà la consegna.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice tramite PEC, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione aggiudicatrice su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati.

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione aggiudicatrice una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dei veicoli da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi o chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'Amministrazione aggiudicatrice, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato e provvederà a firmare, per conto del Legale Rappresentante, il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- riferimento al contratto di noleggio o, nel caso di consegna in via d'urgenza, alla determinazione di aggiudicazione e indicazione del CIG;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, etc.);

- presenza o meno di chiave Master;
- km alla consegna;
- data e ora di consegna;
- presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Art. 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria

E' a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti di AS2 srl, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste.

Prima della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti rilevati.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, AS2 srl potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 500,00 IVA esclusa. La spesa sostenuta sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

AS2srl potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, nell'arco dei primi dodici mesi successivi alla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti del veicolo (non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo o normale usura).

Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Sono a carico di AS2srl:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione degli autoveicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24). A tal proposito, ogni semestre il fornitore dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell'Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.

Art.11 Pneumatici estivi ed invernali

Per ogni veicolo oggetto di noleggio, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici in dotazione (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata

al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Gli obblighi del Fornitore relativamente alla sostituzione dei pneumatici devono essere adempiuti in relazione a ciascun veicolo.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione dei pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi i pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

AS2 srl potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici da neve su ogni autovettura in noleggio o di disporre di catene. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione aggiudicatrice, senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 12 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di AS2 srl, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo.

E' a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti ad incuria da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore. Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco od al rimpatrio dell'autoveicolo.

Il Fornitore sarà tenuto, tramite la propria rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.) rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo ed assumendone i relativi costi.

Il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere della Amministrazione aggiudicatrice. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione aggiudicatrice qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AS2 srl le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione; tale attività dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata con AS2 srl.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore. AS2 srl non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. AS2 srl sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Art. 13 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dalla sede di AS2srl che detiene il veicolo, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso ad AS2 srl presso il Centro dedicato più vicino alla predetta Amministrazione aggiudicatrice.

Il servizio potrà essere attivato attraverso semplice richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. Viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad AS2 srl. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico

esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla AS2 srl.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 (tre) ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Qualora AS2 srl usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 14 Coperture assicurative dei veicoli e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio totale carico e senza alcuna franchigia tutte le polizze assicurative appresso elencate, con compagnie di primaria importanza, per ogni singolo autoveicolo noleggiato.

1) Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per veicolo per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata del contratto il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge. La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie per casi di sinistro passivo, pertanto il Fornitore nulla potrà addebitare ad AS2srl ad avvenuta liquidazione del sinistro o prima.

2) Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La copertura della responsabilità civile dei trasportati dovrà avere un massimale per veicolo e per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge e dovrà essere priva di franchigia. Per tutta la durata del contratto il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

3) Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata. La copertura "Kasko" dovrà essere prevista senza franchigia.

4) Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna.

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina);
- dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo. La copertura dovrà essere prevista senza franchigia.

5) Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli Tale copertura assicurativa, da prevedere senza franchigia, dovrà garantire quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoti, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

6) Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti e amministratori di AS2 srl aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (articolo 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990).

Tale copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare AS2 srl nelle pratiche da intraprendere (ad esempio compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, eccetera ...).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio della stazione appaltante i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Art. 15 Ulteriore copertura assicurativa.

L'appaltatore, con riferimento agli obblighi assunti con il contratto, solleva espressamente AS2 srl da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dipendenti e Amministratori di AS2srl, sia dell'appaltatore o di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto di AS2 srl derivante dall'esecuzione del servizio dovranno essere coperte da polizza assicurativa che il fornitore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, preliminarmente alla stipula del contratto e di cui dovrà fornire copia alla Amministrazione aggiudicatrice, completa delle relative quietanze.

In particolare, ai fini della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi:

□ **RCT – Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività dedotte in contratto, avente un massimale minimo unico pari a € 2.500.000,00 per evento/anno;
RCO – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera avente un massimale minimo unico pari ad € 3.000.000,00 per evento/anno ed un importo minimo di € 1.500.000,00 per prestatore d'opera.

L'impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Impresa stessa;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- AS2srl sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico del fornitore l'eventuale franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione e tali importi, se richiesto da AS2 srl, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

Art. 16 Gestione delle sanzioni amministrative

AS2 srl solleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente.

Il Fornitore dovrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa venga effettuata direttamente ad AS2 srl ovvero comunicare, in qualità di proprietario dell'autovettura, all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di AS2 srl che ha in uso il veicolo, restituendo l'originale del verbale notificato ed ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale medesimo). Non appena ricevuta la notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il Fornitore darà comunicazione ad AS2srl dell'avvenuta notifica via PEC.

Il Fornitore in nessun caso potrà attribuire ad AS2 srl le spese di notifica delle sanzioni. AS2 srl, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

Il Fornitore non è tenuto in alcun modo al pagamento della sanzione, salvo il caso in cui sia presente un suo coinvolgimento nella conduzione del mezzo.

Art. 17 Centri di servizio e Servizio di Customer care

Il centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza e/o di carrozzeria e/o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Fornitore è tenuto a garantire nel territorio della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna un minimo di 4 centri di servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici e, più precisamente, almeno un centro di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Rovigo, Padova, Ferrara.

Il numero totale dei Centri di Servizio deve rimanere costante, per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione aggiudicatrice in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della Contratto relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il centro di servizio o l'insieme dei centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi, nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.

Il Fornitore, inoltre, dovrà rendere disponibile un centro unificato di Customer Care che avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di consegna;

- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione (ad esempio, intervento su chiamata).

Art. 19 – Riconsegna del veicolo

È previsto un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, AS2 srl è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella di effettiva riconsegna.

Sarà cura del Fornitore contattare AS2srl almeno 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.

I veicoli saranno riconsegnati da AS2 srl, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura.

Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. Il Manuale Operativo consegnato dal Fornitore dovrà descrivere in maniera dettagliata le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno.

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna per ogni veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino degli autoveicoli, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati (attivi e/o passivi), saranno addebitate per intero ad AS2 srl, previa dichiarazione di congruità di questa, qualora eccedano una soglia di tolleranza pari ad € 200,00 IVA esclusa per ciascun veicolo. In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte di AS2srl, verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito iscritto albo professionale dell’ISVAP, ai sensi della legge n. 166/92 articolo 4 e s.m.i., il cui giudizio sarà insindacabile.

Ogni modifica strutturale ed eventuali danni permanenti dovuti al montaggio di accessori o modifiche all’allestimento saranno a totale carico di AS2 srl.

Art. 20 Remunerazione delle percorrenze chilometriche in eccesso o in difetto

Alla scadenza del contratto, i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto dal contratto di noleggio, saranno addebitati o rimborsati ad AS2srl.

L’addebito dovuto a percorrenze superiori od il rimborso dovuto a percorrenze inferiori a quelle contrattuali sarà applicato qualora l’eccedenza sia superiore al 5% in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale. L’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo ad eccezione della suddetta franchigia pari al 10% della percorrenza contrattuale, mentre il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell’intero importo.

Per la valorizzazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto sarà utilizzata la seguente formula:

$$\blacktriangleright P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà “riproporzionata” al periodo effettivo di detenzione dell’autoveicolo. In tale caso, ai fini della valutazione dei rimborsi/eccedenze chilometriche, si dovrà procedere alla riparametrazione della percorrenza contrattuale iniziale in funzione dei mesi di contratto trascorsi e dei chilometri medi per mese. In dettaglio, il rimborso o l’eccedenza chilometrica verranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione (poiché la durata originariamente prevista dal contratto è pari a 48 mesi e 15.000 km/anno per ogni vettura, quindi con percorrenza media pari a 1.250 km al mese, se ad esempio il contratto si interrompe al ventesimo mese, la percorrenza riparametrata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l’eccedenza chilometrica, sarà pari a 25.000 km per ciascuna auto).

Art. 21– Impegni di AS2 srl nell’uso delle autovetture

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, AS2 srl si atterrà alle indicazioni di seguito elencate:

- gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”;

- gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada;
- AS2 srl si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni al Codice della strada;
- gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione";
- lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura di AS2 srl avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento;
- gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;
- AS2 srl potrà apporre modifiche alle autovetture nella sola misura delle soluzioni tecnologiche per la gestione della flotta aziendale, del controllo dell'accesso all'autovettura mediante badge e dell'adesivo esterno di riconoscimento come mezzo aziendale;
- AS2 srl si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente i veicoli e di consentire i controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente capitolato;
- AS2 srl non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento;
- AS2 srl si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio;
- in caso di furto, AS2 srl provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia della denuncia resa. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) ed il telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore;
- in caso di incidente, AS2 srl si impegna a seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento con le modalità che verranno concordate con il Fornitore;
- AS2 srl si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente (o componente del Consiglio di Amministrazione) di AS2 srl o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto;
- AS2 srl si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo;
- AS2 srl si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500/600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) ed a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore;
- AS2 srl dovrà controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
- AS2 srl si impegna a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate.

Art. 22 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessita di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessita di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'esecutore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi del contratto, ma ove comportino prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 22 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che AS2 srl ritenga opportune per il buon esito del servizio, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Art. 23 Modalità di Aggiudicazione, aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri premiali

Il servizio di noleggio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo** di cui all'art. 108 del d. lgs. n. 36/2023 prendendo in considerazione i parametri di valutazione di seguito riportati.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.

VALUTAZIONE OFFERTA SUGLI AUTOVEICOLI OGGETTO DI RIENTRO.

Il **punteggio relativo all'offerta economica** sarà attribuito in base al ribasso offerto, rispettivamente, sull'importo posto a base d'asta, corrispondente alla somma dei canoni mensili di noleggio per le sette autovetture, per tutta la durata del contratto (48 mesi).

Il **punteggio relativi all'offerta economica relativa alla quotazione dei mezzi da rientrare** sarà attribuito in maniera direttamente proporzionale alla miglior offerta.

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportate nell'art. 14 del disciplinare.

Art. 24 Modalità di pagamento

La fatturazione del canone avverrà in rate mensili posticipate ed il pagamento verrà effettuato a 30 giorni fine mese della data della fattura elettronica.

Le fatture, da emettere in modalità elettronica e secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment, dovranno riportare l'oggetto del contratto, oltre all'indicazione del CIG e del seguente Codice Destinatario: **MZO2A0U**.

L'Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli altri dati previsti all'art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento circa la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, AS2 srl tratterà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codice fiscale).

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate ad AS2srl, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l'impresa si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di AS2 srl e della Prefettura territorialmente competente. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. E' assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023.

Relativamente all'istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato all'articolo 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Subappalto

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Previa autorizzazione di AS2srl, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023. La domanda di subappalto dev'essere redatta al momento della presentazione dell'offerta economica utilizzando esclusivamente il modulo Mod.3 del Disciplinare di gara.

Utilizzando l'apposito modulo L'Impresa è responsabile, nei confronti di AS2srl, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitoli che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto.

AS2 srl rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l'appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate.

Ove AS2 srl fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione del contratto, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti.

L'Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

Art. 28 Inadempimenti e Penali

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l'applicazione di penali stabilite all'art.25 del Disciplinare di gara.

Art. 29 – Controlli sull'esecuzione del contratto e attestazione di regolare esecuzione

AS2 srl si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare la piena collaborazione per rendere possibile tale attività di verifica.

AS2 srl contesterà in forma scritta le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'appaltatore è tenuto a darvi riscontro nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive

che intende porre in essere e le migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto, nonché la completa eliminazione delle irregolarità.

Scaduto il termine fissato per l'eliminazione delle irregolarità senza che l'appaltatore abbia provveduto alla loro eliminazione, qualora tali irregolarità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, AS2 srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 30 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente capitolato.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la piena responsabilità civile e penale, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'appaltatore:

- deve eseguire il servizio nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, sotto la direzione tecnico-amministrativa di AS2 srl;
- deve garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il proprio personale e collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice etico adottato dalla società, pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente" al percorso "Disposizioni generali" > "Atti generali" > "Codice di condotta e codice etico" ed allegato (Allegato 3) del presente capitolato ;
- deve nominare, a propria cura e spese, un responsabile del servizio, che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile nei confronti di AS2 srl anche dell'osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l'appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti di AS2 srl.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto del presente appalto siano tali da non realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), considerata la natura del servizio.

I costi originati dalla valutazione dei rischi da interferenza sono pertanto stati stimati in € 0,00 (Euro Zero/00).

Art. 31 – Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio del Fornitore sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con AS2 srl, nonché delle seguenti attività:

- supporto ad AS2 srl relativamente alle eventuali problematiche connesse al servizio di noleggio;
- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne ad AS2 srl;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo contrattuale;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte di AS2 srl;
- monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi ed inadempienze contestate da AS2 srl al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

Art. 32 Risoluzione del contratto

AS2 srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da trasmettere in forma scritta tramite PEC.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante comunicazione in forma scritta da trasmettere tramite PEC, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'operatore economico aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei seguenti casi:

- previsti dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023;
- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, cessione dell'azienda, cessazione dell'attività o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta da parte dell'Ente Appaltante;
- nel caso di morte dell'aggiudicatario qualora la sua persona fisica costituisca motivo determinante di cauzione del contratto e della sua esecuzione;
- in caso di esistenza, a carico della ditta aggiudicataria, di situazioni che comportino una impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In ogni caso di risoluzione del contratto AS2 Srl potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire AS2 Srl del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Ente Appaltante si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 33 Recesso unilaterale

AS2 srl ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.

L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

Art. 34 Definizione delle controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo

Art. 35 Oneri a carico dell'aggiudicatario

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario del contratto. L'imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Art. 36 Domicilio eletto dell'appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto, l'appaltatore è tenuto a comunicare ad AS2 srl il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto dell'appaltatore oppure al responsabile del servizio nominato dall'appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all'appaltatore.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (nuovo GDPR) e successive modificazioni si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati da AS2 Srl Azienda Servizi Strumentali unicamente per finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in parola è AS2 Srl.

I dati personali forniti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal nuovo GDPR ed in particolare secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del nuovo GDPR si informa che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'espletamento della gara ed affidamento del servizio in oggetto e la stipula ed esecuzione del relativo contratto;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di partecipare alla gara;
- possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, i dipendenti dell'Azienda che parteciperanno allo svolgimento della gara e dalle successive fasi di stipula ed esecuzione del contratto;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del nuovo GDPR.

Art. 38 – Norme Finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente nel presente capitolato e negli allegati appositamente predisposti si rinvia al D. Lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI:

All.1) Caratteristiche tecniche dei veicoli da noleggiare;

All.2) Prospetto economico per l'acquisizione di n.5 autovetture da rientrare a cura dell'aggiudicatario.

All.3) Codice etico AS2srl

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Emilio Brizzante

